

COMUNE DI ROCCELLA JONICA	
Provincia di Reggio Calabria	
17 NOV 2010	
Prot. N	6727 Cat.



**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO- GUARDIA COSTIERA  
ROCCELLA JONICA**

ORDINANZA N. 33/2010

Il Capo del circondario marittimo di Roccella Jonica:

- VISTO** l'avviso di carattere generale n°4 pubblicato nell'edizione 2000 della "Premessa agli avvisi ai naviganti", edita dall'Istituto Idrografico della Marina Militare;
- ESAMINATE** le norme comportamentali che devono essere adottate in caso di rinvenimento di ordigni esplosivi, compresi quelli a caricamento speciale, anche da parte dei comandanti di motopescherecci;
- RITENUTO** necessario emanare disposizioni in materia di ritrovamento di ordigni bellici volte ad assicurare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare nell'ambito di giurisdizione del circondario marittimo di Reggio Calabria;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del codice della navigazione e l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione

**ORDINA**

- Art.1** Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano nell'ambito di giurisdizione del circondario marittimo di Roccella Jonica, che si estende dal comune di Monasterace al comune di Casignana, inclusi.
- Art. 2** Chiunque rinvenga lungo gli arenili o in mare, nelle zone di giurisdizione del circondario marittimo di Roccella Jonica, ordigni bellici o presunti tali, deve informare, immediatamente, una delle seguenti autorità marittime, più vicina al luogo del rinvenimento:
- Ufficio circondariale marittimo di Roccella Jonica (tel. n° 0964 863213, ovvero al Numero blu per le emergenze in mare 1530);
  - Ufficio locale marittimo di Siderno (tel. n° 0964 342818);
  - Delegazione di spiaggia di Monasterace (tel. n° 0964 732641);
  - Delegazione di spiaggia di Bovalino (tel. n° 0964 61002);
- ovvero la Stazione dell'Arma dei Carabinieri o l'Ufficio della Polizia di Stato o il Comando Guardia di Finanza o il Comando della Polizia Municipale.
- Art. 3** Il ritrovatore non deve maneggiare l'ordigno né utilizzare il telefono cellulare e/o apparecchiature radio entro il raggio di 200 (duecento) metri dal punto del ritrovamento, qualora l'oggetto non si trovi in acqua.
- Nell'attesa dell'arrivo del personale dell'autorità marittima e/o delle Forze di Polizia, il ritrovatore deve adoperarsi per segnalare la zona ove si trova l'oggetto, senza avvicinarsi allo stesso, informando del potenziale pericolo tutte le persone/diportisti eventualmente presenti nelle vicinanze. Se non è possibile segnalare il punto, il ritrovatore deve individuare la zona del ritrovamento in coordinate nautiche, ovvero con riferimenti di punti cospicui, con la profondità dei fondali e con ogni altro elemento utile.
- Art. 4** Nel caso in cui il Comandante di un motopeschereccio ritrovi un ordigno bellico deve:
- se impigliato nella rete non ancora completamente issata a bordo, adagiare delicatamente la stessa sul fondo, segnalandola con apposito gavitello;

ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO AL FOGLIO PROT. N° 02.02.04/ 11995 , IN DATA 16/11/2010 .

CAPITANERIA DI PORTO  
REGGIO CALABRIA  
 CAPITANERIA DI PORTO  
CROTONE  
 DIREZIONE MARITTIMA REPARTO OPERATIVO  
REGGIO CALABRIA  
 QUESTURA  
REGGIO CALABRIA  
 COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI  
REGGIO CALABRIA  
 COMANDO REGIONALE G.di F.  
CATANZARO  
 COMANDO PROVINCIALE G.di F.  
REGGIO CALABRIA  
 POLIZIA DI STATO XII REPARTO MOBILE  
REGGIO CALABRIA  
 UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO  
SOVERATO  
 COMPAGNIA CARABINIERI  
LOCRI  
 COMPAGNIA CARABINIERI  
ROCCELLA JONICA  
 COMMISSARIATO DI P. S.  
SIDERNO  
 - TENENZA GUARDIA DI FINANZA  
 - COMANDO SQUADRIGLIA NAVALE G.di F.  
ROCCELLA JONICA  
 STAZIONE NAVALE G.D.I.F.  
YIBO MARINA (FAX.0963/572407)  
 QUESTURA - SEZIONE POLMARE  
REGGIO CALABRIA  
 UFFICIO LOCALE MARITTIMO  
SIDERNO  
 DELEGAZIONE DI SPIAGGIA  
MONASTERACE  
 DELEGAZIONE DI SPIAGGIA  
BOVALINO  
 SIG. SINDACO - COMUNE DI BOVALINO  
 SIG. SINDACO - COMUNE DI ARDORE  
 SIG. SINDACO - COMUNE DI PORTIGLIOLA  
 SIG. SINDACO - COMUNE DI SANT'ILARIO  
 SIG. SINDACO - COMUNE DI LOCRI  
 SIG. SINDACO - COMUNE DI SIDERNO  
 SIG. SINDACO - COMUNE DI GROTTERIA  
 SIG. SINDACO - COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA  
 SIG. SINDACO - COMUNE DI ROCCELLA JONICA  
 SIG. SINDACO - COMUNE DI CAULONIA  
 SIG. SINDACO - COMUNE DI CAMINI  
 SIG. SINDACO - COMUNE DI STIGNANO  
 SIG. SINDACO - COMUNE DI RIACE  
 SIG. SINDACO - COMUNE DI MONASTERACE  
 SIG. SINDACO - COMUNE DI CASIGNANA  
 SIG. SINDACO - COMUNE DI STILO  
 M/V CP 827 - sede  
 M/V CP 531 - sede

89047 Roccella Jonica,  
p.d.c. 0964/863213

16/11/2010



**Ministero  
delle infrastrutture e dei trasporti**  
Ufficio circondariale marittimo – Guardia costiera  
Roccella Jonica

Sezione Tecnico/Operativa/Amministrativa

Indirizzo telegrafico: CIRCOMARE ROCCELLA JONICA

Prot. n° 02.02.04/11995 - Allegati: 2 (due)

Al Vedasi elenco indirizzi allegato

**Argomento:** Trasmissione ordinanza nr. 33/2010 in data 16.11.2010 – rinvenimento ordigni bellici.

(Spazio riservato a  
Protocolli, visti e  
decretazioni)

1. Si invia, in allegato, per opportuna conoscenza e con preghiera di curarne la massima diffusione, l'ordinanza in argomento specificata.

IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Antonio RIFOLI

- se la rete da pesca è già issata a bordo, immobilizzare prontamente la stessa in modo da mantenere fermo l'ordigno, bloccandolo con oggetti di legno, plastica o con stracci umidi, evitando che lo stesso venga a contatto con fonti di calore o di vibrazione e in presenza di fumo provvedere a tenere l'ordigno costantemente bagnato, utilizzando possibilmente un getto di acqua continuo a bassa pressione.

Il Comandante del motopeschereccio deve, quindi, informare immediatamente l'autorità marittima, nei termini indicati al precedente articolo 2. Se l'ordigno è a bordo, impigliato nella rete, il comandante deve, comunque, condurre la navigazione in modo da non aggravare la situazione di pericolo, mantenendosi a una distanza di almeno 1 miglio da qualsiasi altra unità navale/zona frequentata da bagnanti/persona, evitando di entrare nei porti.

**Art. 5** I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi degli articoli 1174, 1164, 1213 e 1231 del codice della navigazione, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ovvero reato

**Art. 6** E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente ordinanza che viene pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito web [www.guardiacostiera.it/roccellaionica](http://www.guardiacostiera.it/roccellaionica). La presente ordinanza abroga la precedente ordinanza nr. 01/2008 in data 14.01.2008.

Roccella Jonica, 16.11.10

IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Antonio RIFOLI